

Su chi non dichiara i redditi, sanzioni ancora più dure

Ho letto che il decreto di riforma sulle sanzioni amministrative prevede delle novità in tema di sanzioni per omessa e infedele dichiarazione dei redditi. Può spiegarci quali sono?

Sono state modificate le sanzioni in tema di omessa e infedele dichiarazione con l'approvazione definitiva del decreto di riforma sulle sanzioni amministrative, la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo primo gennaio 2017.

Nel caso di omessa dichiarazione (art. 1 D.Lgs. n. 471/97), prima delle modifiche, si applica sempre la sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 258. Se non sono dovute imposte la sanzione varia da € 258 a 1.032 (2.065 per l'IVA).

In ogni caso, le sanzioni applicabili sono aumentabili sino al doppio per i soggetti titolari di partita IVA obbligati alla tenuta delle scritture contabili (con la riforma possibilità prevista solo in caso di imposte non dovute). Il Ravvedimento operoso è possibile solo con presentazione della dichiarazione nei 90 giorni e con il pagamento della sanzione ridotta pari a 25 euro.

Dopo le modifiche, in ipotesi di presentazione del modello entro il termine per quello dell'anno successivo, a patto che non siano formalmente iniziati atti o verifiche fiscali, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell'imposta dovuta con un minimo di € 200.

Se non sono dovute imposte la sanzione è fissa e varia da € 150 a € 500 (1.000 per l'IVA). Si conferma invece la sanzione dal 120% al 240% (anche ai fini Irap) se il modello non viene presentato entro il periodo successivo.

In caso di imposte non dovute si applica la sanzione in

misura fissa da € 250 a € 1.000 (2.000 per l'IVA) raddoppiabile solo per i titolari di partita IVA.

È sempre possibile procedere con il ravvedimento operoso con le medesime regole previste ante modifica ossia con la presentazione della dichiarazione nei 90 giorni e con il pagamento della sanzione ridotta pari a € 25,00.

In caso di dichiarazione infedele (art. 5 D.Lgs. n. 471/97), prima delle modifiche, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato se con reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante.

Per maggiore imposta si intende sempre la differenza fra quella accertabile e quella liquidabile in seguito al controllo automatico della dichiarazione.

L'errata imputazione a periodo delle componenti reddituali attualmente è considerata una violazione che dà luogo all'ordinaria che varia dal 100 al 200%.

Dopo le modifiche, viene abbassata la soglia della sanzione ordinaria che passa dal 90 al 180% dell'imposta.

Le sanzioni possono venire ulteriormente ridotte a 1/3 (quindi passano dal 30% al 60%) se l'imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non supera 30mila euro e quando l'infedeltà deriva da errori di competenza (errata imputazione a periodo).

In quest'ultimo caso se non c'è alcun danno erariale, l'errore di competenza sull'imputazione dei costi/ricavi è sanzionato in misura fissa di 250 euro, salvo il caso delle condotte fraudolente.

Si specifica infatti che sempre in ipotesi di condotte fraudolente, in ogni caso la sanzione "ordinaria" viene aumentata della metà (dal 135% al 270% dell'imposta).

Da notare che l'ordinamento ha, per molti altri versi, "ammorbidito" la portata delle sanzioni tributarie. In primo luogo, sono state abbassate le soglie di punibilità per gli omessi versamenti di Iva e ritenute: scatta il reato per mancato versamento dell'Iva, infatti, soltanto oltre la soglia dei 250.000 euro. Resta il reato per mancato versamento delle ritenute ma scatta solo al di sopra della soglia di 150.000 euro. Le soglie finora vigenti sono, invece, pari a 50.000 euro, sia per l'Iva che per le omesse ritenute.

Di queste nuove disposizioni beneficeranno anche i soggetti che hanno commesso delle violazioni in passato, per i quali i procedimenti sono ancora in corso, grazie al principio - fa notare il sito Quifinanza - del "favor rei", in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile, salvo che il provvedimento d'irrogazione non sia divenuto definitivo.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

IMPRESA

Ancora 3 giorni per il bando delle "reti"

A quando è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di accesso al Bando Reti di Impresa?

La scadenza per la presentazione delle domande di accesso al Bando Reti di Imprese - per programmi innovativi localizzati sull'intero territorio nazionale, realizzati da reti di imprese per la diffusione, condivisione e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale e della manifattura sostenibile - è stata prorogata al 15 ottobre 2015 (ore 12:00), con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 settembre 2015, pubblicato sul sito istituzionale.

Le domande devono essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo elettronico dgai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it. Inizialmente, il termine per la presentazione delle istanze era stato fissato al 25 settembre.

Con il decreto di proroga si sono accolte le richieste delle imprese che lamentavano difficoltà in merito al completamento delle predisposizioni delle in tempi utili alla loro presentazione, in particolare rispetto al vincolo imposto sul numero minimo di imprese aggregate.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

VIABILITA'

Dal 18 ottobre addio tagliando assicurativo

Dal 18 ottobre non ci sarà più l'obbligo di esporre sul parabrezza il tagliando assicurativo dell'auto: come si eseguiranno i controlli?

Dal 18 Ottobre 2015 sparisce l'obbligo per gli automobilisti di esporre il contrassegno assicurativo cartaceo, in quanto verrà materialmente sostituito da strumenti elettronici in dotazione agli organi di controllo e alle telecamere. Sarà, quindi, impossibile per gli automobilisti falsificare il proprio tagliando, che non sarà più visibile sul parabrezza della macchina o sul finestrino laterale, bensì sarà elettronico e grazie alle numerose tecnologie in possesso delle Autorità, si saprà immediatamente chi non è in regola con il pagamento dell'RC Auto. Quindi, qualora l'automobilista non sia in regola con i pagamenti assicurativi, la Polizia individuerà in tempo reale la targa del veicolo senza assicurazione e invierà la multa direttamente a casa del trasgressore.

Le Forze dell'Ordine verificheranno se il numero di targa nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile, direttamente nel corso di un posto di blocco o su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come autovelox, tutor, telepass e telecamere Zone a Traffico Limitato.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

FORMAZIONE

Più giovani ai corsi professionali

È vero che nei giovani cresce la voglia del saper fare?

Il 23 settembre scorso l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) ha presentato un nuovo rapporto su istruzione e Formazione professionale (IeFP). I dati sono interessanti e da approfondire, perché sottolineano la crescita del sistema d'istruzione e formazione professionale, che tra il 2031 e 2014 ha raggiunto i 328mila iscritti, vale a dire l'8,7% in più rispetto all'annualità precedente. Numeri che fanno capire la presa di coscienza di molti sull'importanza della propria formazione, vista come un investimento per rendere di più a livello professionale, ma anche per raggiungere obiettivi e migliorare la propria condizione economica. A confermare questa nuova tendenza il dato dei qualificati che passa a 75.604 del 2013/14 dai 42.705 del 2012-2013. Per la prima volta i qualificati a scuola hanno superato quelli dei Centri accreditati e ai primi posti ci sono le scuole per operatori della ristorazione e del benessere. Riscoprendo la voglia di saper fare, saranno maggiormente pronti a migliorare le proprie competenze trasversali nel lavoro e nella vita.

Damiano Frasson
formatore e coach